



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 374 DEL 27 marzo 2001



A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) CAMPIONATO DI SERIE A TIM

Gare del 18-19 marzo 2001 – Sesta giornata ritorno

Brescia-Atalanta 0-3
Fiorentina-Bologna 1-1
Lazio-Juventus 4-1
Lecce-Internazionale 1-2
Milan-Bari 4-0
Napoli-Perugia 0-0
Reggina-Roma 0-0
Udinese-Parma 1-3
Verona-Vicenza 1-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio Martina, nel corso della riunione del 26-27 marzo 2001, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 73

1) CAMPIONATO DI SERIE A TIM

Gare del 18-19 marzo 2001 – Sesta giornata ritorno

Gara Soc. Udinese – Soc. Parma

Il Giudice Sportivo

ricevuta tempestiva e rituale segnalazione del Procuratore Federale, ai sensi dell'art.9 commi 3 bis e 3 ter C.G.S., circa la condotta posta in essere dal calciatore **Sosa Roberto** – Soc. **Udinese**, in occasione della partita sopra indicata;

acquisita la registrazione filmata integrale della gara, rispondente ai requisiti di piena garanzia tecnica e documentale, come disposto dal citato articolo 9 comma 3 ter.

Osserva:

la ripresa televisiva evidenzia che, al 33° del primo tempo, in occasione di un'azione di attacco dell'Udinese, il calciatore Giannichedda (Soc. Udinese) entrava nell'area di rigore avversaria, palla al piede, e veniva fronteggiato da un avversario, in prossimità della linea laterale sinistra dell'area medesima. Nella circostanza i calciatori Sosa (Soc. Udinese) e Cannavaro (Soc. Parma) si trovavano nei pressi del dischetto del rigore, controllandosi a vicenda, ed in particolare Cannavaro con un braccio disteso teneva l'avversario discosto da sé. Giannichedda si liberava del pallone indirizzandolo con un diagonale all'indietro verso la sua destra, in direzione completamente diversa rispetto alla posizione del compagno di squadra Sosa. Quest'ultimo, muovendosi ulteriormente in senso opposto rispetto alla traiettoria del pallone, si spostava verso la sua sinistra in avanti, e cioè verso la porta del Parma. In questo frangente, con Cannavaro accostato seppur leggermente indietro, l'attaccante dell'Udinese improvvisamente colpiva il difensore del Parma con una violenta gomitata sferrata con il braccio destro, che raggiungeva l'avversario al volto, facendolo cadere a terra.

L'azione di giuoco proseguiva, invece, con un controllo della palla da parte di un calciatore del Parma, fuori dell'area di rigore: quest'ultimo impostava un'azione di rimessa, che interrompeva lanciando volontariamente il pallone fuori del campo, evidentemente perché alle sue spalle qualche altro calciatore gli aveva segnalato che Cannavaro era rimasto a terra, infortunato.

Nella vicenda in esame ricorrono i requisiti per l'utilizzazione della prova televisiva in ordine alla condotta del calciatore Sosa.

Essa è certamente sfuggita all'Arbitro ed ai suoi collaboratori, come risulta senza alcun dubbio dalle immagini.

Il Direttore di gara non poteva avvedersi del gesto commesso da Sosa, perché stava seguendo lo svolgimento del giuoco e quindi il suo sguardo era rivolto verso il pallone, controllato – dopo che Giannichedda se ne era liberato – da un calciatore del Parma, in un punto completamente diverso da quello nel quale si trovava la coppia Sosa-Cannavaro. Quindi, Sosa era in quel momento fuori della possibile visuale dell'Arbitro, il quale si avvide che Cannavaro era rimasto a terra solo dopo che l'azione si era interrotta a seguito dell'uscita del pallone dal terreno di giuoco.

La scorrettezza compiuta da Sosa risulta certamente un fatto estraneo rispetto all'azione di giuoco.

Come si è detto in precedenza, la gomitata fu sferrata in un contesto nel quale Sosa non aveva il controllo del pallone né avrebbe potuto acquisirlo, proprio perché la dinamica dell'azione si era sviluppata in maniera tale che Sosa si era spostato in direzione diametralmente opposta a quella del pallone. In particolare, l'atto fu compiuto dal calciatore dell'Udinese nel momento in cui il controllo della palla era passato agli avversari, che stavano di conseguenza allontanando il giuoco dalla propria area di rigore verso la metà campo.

Il gesto di Sosa è definibile come violento. Si trattò di una gomitata, sferrata con forza, che raggiunse Cannavaro sul viso, tra il mento e la bocca, come documentato dalle immagini: sia quelle relative al momento in cui l'atto fu commesso, sia quelle successive che filmano Cannavaro intento a massaggiarsi la parte del viso colpita dal gomito dell'avversario.

Provata, nei termini sopra delineati, la sussistenza dei requisiti per l'utilizzazione della prova televisiva, si tratta di determinare l'entità della sanzione da irrogare al calciatore Sosa Roberto.

Per costante orientamento degli organi disciplinari, l'atto di colpire un avversario, a giuoco fermo o in un contesto avulso dalla partecipazione attiva all'azione in svolgimento, viene sanzionato con due giornate di squalifica.

Nel caso in esame, il comportamento del calciatore presenta ulteriori connotati di gravità, che comportano l'applicazione di una sanzione più severa.

La gomitata fu inferta con un movimento del braccio veloce e deciso, tale da costituire vero e proprio atto di violenza in danno dell'avversario. Si trattò di un gesto pericoloso perché idoneo a cagionare, per la zona colpita, danni anche gravi, ad esempio ai denti o alla bocca o al naso dell'avversario. Tale valutazione è ulteriormente avvalorata dalla considerazione che, data la rispettiva posizione dei due calciatori (Sosa un po' più avanti rispetto all'avversario), l'autore dell'atto violento non era in grado di controllare quale parte del viso dell'avversario sarebbe stata raggiunta dal suo gomito: ferma restando – come appare dalla ripresa televisiva – l'intenzionalità di Sosa nel colpire Cannavaro al volto, dato il movimento – a gomito alto – compiuto dall'attaccante dell'Udinese. Infine, il gesto violento fu commesso approfittando della impossibilità per l'Arbitro di averne percezione: anche tale profilo rappresenta ulteriore elemento di gravità della condotta.

Valutata la mancanza di esiti lesivi in danno del Cannavaro, che poté riprendere regolarmente la gara, risulta quindi sanzione adeguata una squalifica per tre giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Delibera di infliggere:

- al calciatore **Sosa Roberto** (Soc. Udinese), responsabile della condotta sopra descritta, la squalifica **per tre giornate effettive di gara**.

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) **SOCIETA`**

Ammenda di L. 25.000.000 con diffida : alla Soc. **JUVENTUS** per avere suoi sostenitori, al 22° ed al 23° del primo tempo, lanciato verso un settore degli spalti occupato da sostenitori avversari due bengala accesi, che cadevano in mezzo agli spettatori, così provocando una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone presenti; **sanzione determinata in applicazione dell'art. 6 ter, commi 1 e 3 C.G.S.**

Ammenda di L. 45.000.000 : alla Soc. **BRESCIA** per avere suoi sostenitori esposto per due minuti, all'inizio della gara, uno striscione contenente espressione offensiva nei confronti di un Arbitro della C.A.N. e dei sostenitori avversari; per aver colpito, al 12° del primo tempo, il Quarto Ufficiale ad un polpaccio con una moneta, cagionando sensazione di momentaneo dolore; per avere, dal 35° del secondo tempo, effettuato un fitto lancio di bottiglie in plastica, piene e parzialmente piene di coca cola e aranciata: lancio che veniva intensificato in occasione di due calci d'angolo assegnati alla squadra avversaria; per avere al 43° del secondo tempo, lanciato contro un Assistente alcune bottiglie in plastica piene d'acqua, tre delle quali sfioravano l'Ufficiale di gara; recidiva specifica reiterata.

Ammenda di L. 20.000.000 : alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori, al 4° ed al 5° minuto del primo tempo, lanciato due bengala che cadevano a poca distanza dal portiere della squadra avversaria: in entrambe le occasioni l'Arbitro era costretto ad interrompere il giuoco per trenta secondi; recidiva specifica.

Ammenda di L. 15.000.000 : alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori lanciato nel recinto di giuoco tre fumogeni, così provocando un ritardo di due minuti nell'inizio della gara; per aver lanciato sul terreno due fumogeni così provocando un'interruzione del giuoco all'inizio del secondo tempo; recidiva specifica reiterata.

Ammenda di L. 15.000.000 : alla Soc. **NAPOLI** per avere suoi sostenitori, dall'8° del secondo tempo, lanciato ad intervalli cinque bottigliette in plastica piene d'acqua e di coca cola verso un Assistente ed aver scagliato altre quattro bottigliette all'interno del recinto di giuoco; recidiva specifica reiterata.

Ammenda di L. 2.000.000 : alla Soc. **BARI** per avere suoi sostenitori, al 33° del primo tempo fatto esplodere un petardo con notevole fragore.

b) **CALCIATORI**

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DAVIDS Edgar Steven (Juventus): per doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

JANKULOVSKI Marek (Napoli): perchè, al 44° del secondo tempo, apostrofava il Direttore di gara con una frase irrispettosa.

TREZEGUET David (Juventus): perchè, al 43° del secondo tempo, colpiva un avversario con un calcio ad una gamba.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BACCIN Dario (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

BROCCHI Cristian (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

CARDONE Giuseppe (Vicenza): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).

HUSAIN Claudio Daniel (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

JUGOVIC Vladimir (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

SOTTIL Andrea (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI L. 2.000.000

RUI COSTA Manuel (Fiorentina); sanzione aggravata perché capitano della squadra (Terza sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

ZANCHI Marco (Vicenza).

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI L. 2.000.000

TOTTI Francesco (Roma); sanzione aggravata perché capitano della squadra (Seconda sanzione).

AMMONIZIONE

QUINTA SANZIONE

DIANA Aimò (Brescia).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (DECIMA SANZIONE)

CROVARI Federico (Vicenza).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

SAMUEL Walter Adrian (Roma).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

MORABITO Giovanni (Reggina)

PIRLO Andrea (Brescia).

AMMONIZIONE

NONA SANZIONE

LIVERANI Fabio (Perugia)

OLIVE Renato (Bologna).

SESTA SANZIONE

CAFU EVANGELISTA De Morais Marcos (Roma)

MAMEDE Jose' (Reggina).

QUINTA SANZIONE

NEQROUZ Rachid (Bari)

PIANGERELLI Luigi (Lecce)

ZENONI Damiano (Atalanta).

SECONDA SANZIONE

BOLANO Jorge (Parma)

EDMUNDO ALVES De Souza Neto (Napoli).

PRIMA SANZIONE

COSSATO Michele (Verona)

GALLI Filippo (Brescia)

MARKIC Diego (Bari)

PANCARO Giuseppe (Lazio).

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

QUINTA SANZIONE

BONAZZOLI Emiliano (Verona).

PRIMA SANZIONE

POBORSKY Karel (Lazio).

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 6 aprile 2001.

PUBBLICATO IN MILANO IL 27 MARZO 2001

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro